

Articolo 16 - Minimo contrattuale (Regolamento CAIBT)

L'utente è tenuto a corrispondere per ogni unità immobiliare adibita ad uso diverso da quello domestico un importo a titolo di minimo contrattuale, da versarsi anche nel caso in cui per assenza o per altro motivo non dipendente dal Consorzio, l'utente medesimo non utilizzi l'acqua.

Il minimo contrattuale assegnato per ciascuna unità immobiliare, servita di cui al precedente comma viene stabilito in mc. 40 quadrimestrali per un consumo medio sempre quadrimestrale fino a 300 mc. d'acqua.

Qualora venga accertato, attraverso le rilevazioni periodiche dei contatori, che il consumo medio quadrimestrale eccede detto limite di 300 metri cubi, il Consorzio informa l'utente per il conseguente inserimento nel relativo scaglione dei consumi di cui al successivo comma previo eventuale conguaglio del deposito cauzionale, ferma restando l'osservanza delle disposizioni particolari per le fattispecie di cui all'art. 14, IV° e art. 15, II° comma.

Gli adeguamenti di cui al comma precedente verranno annotati in calce al contratto, per la sottoscrizione dell'utente in segno di accettazione, secondo la seguente graduazione:

- fascia tariffaria di	mc. 120/quadr. per consumi medi/quadr.		da mc. 300 a mc. 500
- =	mc. 200/quadr.	=	da mc. 500 a mc. 1.000
- =	mc. 400/quadr.	=	da mc. 1.000 a mc. 2.000
- =	mc. 800/quadr.	=	da mc. 2.000 a mc. 5.000
- =	mc. 2.000/quadr.	=	da mc. 5.000 a mc. 10.000
- =	mc. 4.000/quadr.	=	da mc. 10.000 a mc. 15.000
- =	mc. 6.000/quadr.	=	da mc. 15.000 ed oltre